

# L'uso della sansa a scopi energetici

## Evoluzione del quadro normativo

**Genova 5.3.2010**

**Andrea Baroni**

## Sanse esauste – Classificazione nell’ambito della disciplina sui rifiuti

### RIFIUTI

D.m. 5.2.1998

11.12 *Tipologia*: **sansa esausta di oliva** (polpa o farina) [020303]

11.12.3 *Attività di recupero*: reimpiego nel settore della produzione e del riciclaggio di materie plastiche caricate con polvere di legno, produzione del pannello di particelle, previa vagliatura ed essiccazione [R3].

All.2 Suball.1 : Utilizzo **sansa esausta** come combustibile in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali

## Sanse esauste – Classificazione quali sottoprodotti /biomasse combustibili

### NON RIFIUTI

D.lgs.152/2006 art. 185, comma 2 :

possono essere sottoprodotti i “**materiali** fecali e **vegetali** provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas” nonché i “materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi”.

### **D.lgs.152/2006 Allegato X Parte V**

Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, **purchè i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto**: tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito (...)

# **Sanse esauste – Classificazione quali sottoprodotti /biomasse combustibili**

## **Centralità del concetto di sottoprodotto**

---

Sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
- 5) abbiano un valore economico di mercato;

## **Sanse esauste – Giurisprudenza**

### **CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754**

E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.L.vo 152/2006 che, oltre ad avere abrogato l'art. 14 1. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.

### **TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 581**

Invece, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. (oggi ALL X) per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di combustibili da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998

## **Sanse esauste – Giurisprudenza**

**Corte di Cassazione Sez III Penale 11.1.2010 n.773**

**Modifica ciclo produttivo da attività di estrazione olio di sansa da materiale vergine a lavorazione sansa per la produzione di combustibile.**

**Necessità di attività di trattamento consistente nella essiccazione e separazione del nocciolino.**

**Esclusione della classificazione come sottoprodotto**

## Nuova definizione di sottoprodotto

Ddl n.1781 Legge Comunitaria 2009 .

Approvata dal Senato il 28.1.2010 , attualmente in esame Commissioni Camera

Art. 21.

*(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) sottoprodotto: una sostanza od oggetto, derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, non è considerato rifiuto ai sensi della lettera *a*), bensì sottoprodotto, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;
- 2) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- 3) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione;
- 4) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. **Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, purché rispettino le disposizioni precedenti, i residui delle lavorazioni agricole, di allevamento e forestali anche qualora utilizzati al di fuori del luogo di produzione o ceduti a terzi, qualora rispettino le condizioni di tracciabilità appositamente definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»**

## Nuova definizione di sottoprodotto

2. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o» sono sostituite dalle seguenti: «materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati».